

Il pretesto capzioso: "la sbarra a due metri"

Alla luce della giurisprudenza e delle normative, inficiando le attese del sindaco, le famiglie in autocaravan parcheggiano e circolano anche alla presenza di segnaletica stradale indicante il divieto di sosta e/o transito ai loro veicoli.

Il sindaco, per impedire fisicamente la circolazione delle autocaravan, emana un'ordinanza per far installare all'ingresso di una strada o di un parcheggio una sbarra a 2 metri dal suolo: una barriera fisica per impedire la circolazione unicamente alle autocaravan poiché aventi altezza superiore ai 2 metri.

La smentita

Il sindaco viola il comma 6 dell'art. 180 del Regolamento d'Esecuzione del Codice della Strada in quanto la sbarra metallica posta a mt. 2 dal suolo (esatta dizione: **dissuasore di sosta**) non è corredata dell'autorizzazione del Ministero competente.

Il sindaco viola l'articolo 118 del Regolamento d'Esecuzione del Codice della Strada perché nella strada e/o parcheggio non sussistono altezze inferiori ai due metri.

Il sindaco viola gli articoli 23 e 24 della Legge n. 104/1992 poiché limita la circolazione e/o la sosta a chi utilizza l'autocaravan quale indispensabile ausilio protesico.

È oltremodo evidente come l'installazione di un *dissuasore di sosta* all'entrata dei parcheggi ha il solo scopo di superare con un'ordinanza sindacale l'articolo 185 del Codice della Strada impedendo alle famiglie in autocaravan di fruire degli stalli di sosta alla pari delle altre famiglie giunte in analogo territorio in autovettura (nella lettera prot. 5606 datata 31.10.1996 del Mini-

sterio Lavori Pubblici - Ispettorato Regionale Circolazione e Sicurezza Stradale di Trento si legge: "...Con la citata nota il Comando Stazione Carabinieri di Bezzecca ha anche segnalato la presenza di sbarre limitatrici di sagoma all'imbocco del parcheggio adiacente al cimitero di Pieve di Ledro.

L'articolo 185 del Codice della Strada che disciplina la circolazione e sosta delle autocaravan non può essere superato da ordinanza sindacale.

Per quanto sopra si DIFFIDA i Comuni in indirizzo al rispetto del Codice della Strada o del Regolamento significando che per ogni eventuale danno a persona o cosa provocato agli utenti della strada saranno responsabili sia civilmente che penalmente codeste Amministrazioni Comunali.

In ogni caso di mancato adeguamento al disposto di Legge questo Ispettorato pur con rammarico deve evidenziare quanto specificamente espresso dall'art. 45 del C.d.S. ai commi 2, 3, 4 e 7. DEMANDA al Comando Carabinieri, alla Polizia Stradale la verifica necessaria ed a segnalare l'avvenuto adempimento o le eventuali inadempienze."

Alcuni sindaci asseriscono che quanto installato non richiede l'approvazione Ministeriale perché deve considerarsi limitatore di sagoma/portale metallico e non dissuasore di sosta.

In parole povere, attribuendo al *dissuasore di sosta* una definizione di tipo strutturale (*portale metallico, limitatore di sagoma*), tentano di aggirare quanto previsto dall'art. 180 del Regolamento d'Esecuzione del Codice della Strada.